

POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Claudia Prina Racchetto

1. PREMESSA

Nell'anno 2021, analogamente del resto all'anno precedente, la produzione legislativa regionale, per quanto concerne le politiche in esame, non poteva non essere fortemente condizionata, sia nei contenuti che nel numero di leggi approvate (sei rispetto alle undici dell'anno passato), dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Infatti, la maggior parte delle leggi approvate nell'arco temporale di riferimento, ha avuto la finalità di far fronte, per quanto ovviamente possibile, alle gravi conseguenze economiche derivanti da tale emergenza pandemica. A causa di essa, come ben noto, per prevenire la diffusione del contagio, sono state, infatti, disposte notevoli e reiterate limitazioni e restrizioni all'esercizio di attività economiche che hanno inevitabilmente determinato una marcata crisi di settori di fondamentale importanza per l'economia toscana.

Sotto il profilo dell'iniziativa legislativa, a differenza dell'anno precedente che era stato contraddistinto da una maggioranza di leggi di iniziativa della Giunta regionale, si sono registrate, in uguale misura, leggi di iniziativa consiliare e leggi di iniziativa della Giunta regionale. Per quanto riguarda le prime, due di esse sono state di iniziativa dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Sotto il profilo della tecnica legislativa, si è trattato in uguale misura di leggi di modifica di leggi vigenti e di nuove leggi. Con riferimento a queste ultime, si pensi, in particolare, alla legge con cui si è ancora una volta, come nell'anno passato, intervenuti per far fronte alle conseguenze economiche dell'evento calamitoso del crollo del viadotto di Albiano.

Merita inoltre segnalare che nella maggioranza delle leggi approvate nell'anno in esame è stata prevista, proprio per attivare tempestivamente le misure in esse contenute, l'entrata in vigore anticipata rispetto al termine ordinario.

2. MISURE DI SOSTEGNO AI MAESTRI DI SCI DELLA REGIONE TOSCANA A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19

Come anticipato nella premessa, l'emergenza da COVID-19 ha determinato una marcata crisi economica che ha interessato, fra gli altri, anche il settore degli sport invernali e, in particolar modo, dell'attività professionale svolta dai maestri di sci.

A fronte di ciò, in coerenza con i principi espressi dallo Statuto e con le conseguenti politiche regionali finalizzate alla tutela del lavoro ed alla valorizzazione e tutela delle attività sportive, l'Ufficio di presidenza del

Consiglio regionale, verificata la disponibilità di euro 200.000,00 sussistente sull'apposito fondo del bilancio del Consiglio regionale 2020-2021-2022, ha ritenuto necessario offrire per la sola annualità 2021 un sostegno economico ai maestri di sci operanti in modo continuativo sul territorio toscano e iscritti nell'albo professionale tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci.

Pertanto, con la legge regionale 1/2021, in attuazione del principio di semplificazione amministrativa, sono stati previsti contributi da concedersi con il procedimento automatico che non richiede un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario.

L'ammontare del contributo dipenderà dal numero complessivo di domande presentate e, in ogni caso, non potrà essere superiore ad Euro 800,00.

I tempi tecnici richiesti per l'espletamento delle procedure e la necessità di rendere disponibili i contributi con immediatezza hanno reso opportuno prevedere l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

3. MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO ANNO 2021 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19

La legge regionale 2/2021, anche essa di iniziativa dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, concerne invece la materia del turismo che rientra nell'ambito della potestà legislativa regionale di tipo "residuale", ai sensi dell'articolo 117, comma quarto, della Costituzione.

In ordine ai contenuti, anche essa, analogamente alla legge sopra illustrata, ha previsto per l'anno 2021 un sostegno economico, questa volta a favore delle associazioni pro loco della Toscana. Ciò per consentire loro di far fronte, anche se solo parzialmente, alle conseguenze dannose derivanti dalla interruzione e sospensione, per finalità di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, di molte delle iniziative e manifestazioni da esse organizzate e promosse.

La legge regionale ha inteso riconoscere in tal modo il ruolo rilevante da sempre svolto sul territorio dalle associazioni pro loco, soprattutto favorendo la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali nonché la promozione del patrimonio artistico, delle tradizioni e della cultura locali.

Non essendo necessaria, per l'attuazione degli interventi in essa previsti, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario, anche in questo caso, in attuazione del principio di semplificazione amministrativa, è stato previsto che i contributi fossero concessi con procedura automatica.

Anche questa legge è stata approvata all'unanimità e ne è stata prevista l'entrata in vigore anticipata rispetto al termine ordinario.

4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE REGIONALE DEI SOGGETTI PROFESSIONALI. MODIFICA ALLA L.R. 73/2008

La legge regionale 13/2021, di iniziativa della Giunta regionale, è intervenuta a modificare l'articolo 3 (Commissione regionale dei soggetti professionali) della legge regionale 73/2008 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), al fine di prevedere alcune deroghe alle disposizioni contenute nei commi da 2 a 5 ter dell'articolo 13 della legge regionale 5/2008 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

Tali disposizioni contengono alcune limitazioni per il conferimento e l'esercizio degli incarichi, fra cui, in particolare, il divieto di nomina o designazione per più di due mandati consecutivi nello stesso incarico.

La ratio della legge, come specificato sia nel preambolo che nella relazione illustrativa della medesima, è pertanto quella di garantire alle associazioni dei professionisti una maggiore flessibilità nella designazione di propri rappresentanti in seno alla Commissione.

La legge è stata approvata a maggioranza e ne è stata prevista l'entrata in vigore anticipata rispetto al termine ordinario.

5. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MERCATINI NON PROFESSIONISTI E DI ATTIVITÀ ECONOMICHE SU AREE PUBBLICHE. MODIFICHE ALLA L.R. 62/2018

La legge regionale 30/2021, di iniziativa della maggioranza consiliare, concerne la materia del commercio che rientra nell'ambito della potestà legislativa regionale di tipo "residuale", ai sensi dell'articolo 117, comma quarto, della Costituzione.

Essa è intervenuta sulla disciplina dei mercatini degli hobbisti contenuta nel Codice del Commercio al fine, secondo quanto specificato nel preambolo e nella relazione illustrativa, di *"modificarne la definizione, specificare in modo più estensivo la tipologia di manifestazione e implementare il numero di eventi autorizzabili"*: ciò per chiarire la portata applicativa di tali disposizioni a fronte di alcune criticità registratesi sul territorio regionale. Con l'occasione, sono state specificate le norme concernenti i rinnovi delle concessioni su aree pubbliche e la decadenza del titolo abilitativo per lo stesso commercio su area pubblica.

Nella scheda predisposta dall'Ufficio legislativo sono state formulate alcune osservazioni che sono state condivise e recepite da emendamenti presentati dalla Presidente della Commissione.

Durante l'istruttoria è stato presentato anche un emendamento, relativo all'articolo 127 (Decadenza del titolo abilitativo per l'attività commerciale su aree pubbliche) della legge regionale 62/2018, che come formulato, rischiava di creare una disparità di trattamento a favore di quei soggetti, commercianti in sede fissa e pertanto iscritti al Registro Imprese, che venissero a perdere tale iscrizione. Ciò in quanto non sarebbe stata prevista per essi alcuna conseguenza in tal caso.

A seguito di una istruttoria svolta dall'Ufficio legislativo in coordinamento con i competenti uffici della Giunta regionale, si è posto in evidenza che la modifica proposta avrebbe dovuto essere formulata diversamente proprio per evitare tale effetto e che, proprio per realizzare una parità di trattamento tra tutte le attività che si svolgono su area pubblica, l'articolo 3 della legge in esame già prevedeva che per tutte le attività che si svolgono su area pubblica ma non sono attività di commercio su area pubblica in senso stretto (es: somministrazione, vendita di giornali, attività artigiana), dalla perdita del requisito dell'iscrizione al registro imprese come impresa attiva, deve derivare la conseguenza della decadenza del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività su area pubblica.

Di conseguenza è stata proposta e condivisa una modifica al citato articolo 127 volta ad evitare la disparità di trattamento nel caso in cui la perdita dell'iscrizione al Registro Imprese riguardi soggetti che sono commercianti, sia pure non su aree pubbliche, e che usufruiscono di una concessione/autorizzazione per partecipare alle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato.

Con tale modifica si è inoltre evidenziato che a tali eventi possono partecipare solo imprese commerciali e non privati non iscritti al Registro Imprese.

La legge è stata approvata a maggioranza.

6. ULTERIORI DISPOSIZIONI PER FRONTEGGIARE LE GRAVI CONSEGUENZE ECONOMICHE DEL CROLLO DEL VIADOTTO DI ALBIANO SUL FIUME MAGRA

La legge regionale 23/2021 concerne la materia della “promozione dello sviluppo economico” che rientra nell'ambito della potestà legislativa regionale di tipo “residuale”, ai sensi dell'articolo 117, comma quarto, della Costituzione

Essa si è resa opportuna per rispondere alle istanze territoriali in merito ai significativi danni economici subiti dalle attività produttive localizzate nella frazione di Albiano Magra del comune di Aulla a seguito del crollo del viadotto di Albiano e che sono perdurati oltre la data del 31 ottobre 2020, termine finale per l'operatività dell'intervento regionale previsto originariamente dalla legge regionale 59/2020.

Dopo tale data, infatti, la peculiarità della posizione geografica della frazione di Albiano, circondata da territorio ligure, ha comportato un calo

ulteriore del volume d'affari delle attività economiche perché, oltre ai disagi di viabilità causati dal crollo del ponte, e quindi dalla difficoltà di essere raggiunta dai comuni del territorio regionale toscano, sono sopraggiunti i provvedimenti nazionali adottati per il contenimento dell'emergenza epidemiologica che hanno impedito ai clienti della provincia di La Spezia, di recarsi nel territorio di Albiano in assenza di adeguate giustificazioni per motivi di lavoro o di necessità.

Pertanto, il crollo del ponte ha fatto sì che per le imprese di Albiano i danni causati dall'emergenza epidemiologica COVID-19 si siano rivelati ancora più significativi di quanto accaduto per il resto del territorio regionale.

In ordine ai contenuti, la legge interviene a modificare la suddetta legge regionale 59/2020, al fine di inserire in questa una disposizione che prevede, a favore delle attività economiche extra agricole, un sostegno finanziario ulteriore rispetto a quello già contemplato per esse dalla legge.

Tale sostegno è destinato alle imprese che, nel corso dell'annualità 2020, pur esercitando regolarmente la propria attività, abbiano registrato un calo di fatturato rispetto al 2019 pari ad almeno il 30 % a causa del crollo del ponte e delle restrizioni agli spostamenti fra regioni e tra comuni disposte per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La Giunta regionale ha pertanto ritenuto opportuno procedere con un approccio simile ai provvedimenti adottati sia a livello nazionale che regionale per il riconoscimento di ristori alle categorie economiche maggiormente danneggiate dall'emergenza epidemiologica, cui è stato riconosciuto un indennizzo forfettario.

Il sostegno finanziario previsto è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato (*de minimis*).

La legge è stata approvata all'unanimità.

L'Aula ha approvato, sempre all'unanimità, anche la proposta di risoluzione collegata, presentata dal gruppo consiliare della Lega, per udire in commissione il commissario straordinario alla ricostruzione. Con essa si è chiesto inoltre di attivarsi col Governo per promuovere azioni di semplificazione così da garantire il rispetto delle tempistiche indicate dal commissario.

7. INTERVENTI A SOSTEGNO DEI SETTORI SCIISTICO E DEL MOBILE E PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI RELATIVI A CAMMINI REGIONALI

La legge regionale 41/2021, di iniziativa della Giunta regionale, contiene disposizioni di carattere eterogeneo sia per quanto concerne i destinatari dei contributi di cui si prevede l'erogazione sia per quanto concerne la tipologia dei medesimi.

Essa, infatti, prevede, in primo luogo, l'erogazione di un contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico in generale. Ciò in quanto il "sistema neve" è tra i comparti dell'economia regionale e nazionale che hanno risentito maggiormente dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19. Infatti, i mancati ricavi hanno consentito di realizzare solo in parte interventi di adeguamento, ammodernamento, messa in sicurezza degli impianti di risalita da parte delle imprese che gestiscono le stazioni sciistiche.

Tale contributo, a fondo perduto, viene concesso ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 e nei limiti ed alle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea 2020/C 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) e successive modifiche.

L'articolo 54 sopra citato prevede appunto che le Regioni possano adottare misure di aiuto a valere sulle proprie risorse ai sensi della sezione 3.1. della suddetta Comunicazione fino ad un importo di 800.000 euro per impresa.

La suddetta Comunicazione, adottata il 19 marzo 2020 e più volte emendata, introduce una disciplina derogatoria rispetto all'ordinario regime degli aiuti di Stato, temporalmente circoscritta e funzionalmente destinata a fronteggiare le conseguenze dell'attuale emergenza pandemica. Illustra le possibilità di cui gli Stati membri dispongono in base alle norme dell'Unione europea per garantire la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), che si trovano a far fronte a un'improvvisa carenza di credito in questo periodo, per consentire loro di riprendersi dalla situazione attuale.

In particolare, la Commissione Europea ha confermato che il COVID-19 può essere considerato quale calamità naturale e che *“gli Stati membri possono indennizzare anche le imprese di settori particolarmente colpiti dall'epidemia (ad esempio, il settore dei trasporti, del turismo, della cultura, dell'accoglienza e del commercio al dettaglio) o gli organizzatori di eventi annullati per i danni subiti e direttamente causati dall'epidemia.”*

Con riferimento a tale prima disposizione della legge regionale in esame, che rinvia ad un atto della Giunta regionale la definizione delle tipologie di intervento ammissibili, delle modalità di determinazione e di attribuzione del contributo, durante la fase istruttoria si è suggerito di rinviare a tale atto anche l'individuazione delle modalità di rendicontazione degli stessi. Il rilievo è stato accolto e per questo motivo, anche sulla base delle osservazioni in tal senso formulate nella scheda di fattibilità, la disposizione è stata integrata demandando a tale atto anche la determinazione delle *“modalità di verifica e rendicontazione degli stessi nonché le ipotesi di revoca e recupero ai sensi della l.r. 71/2017”*¹.

Una istruttoria particolarmente approfondita è stata svolta sulla disposizione che prevede l'erogazione di un contributo straordinario ad una

¹ Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese).

società denominata “Centro Sperimentale del Mobile e dell’Arredamento srl” (CSM) per l’organizzazione di un progetto di promozione denominato “Buy Design”. In ordine ad essa, infatti, nella scheda di legittimità è stata osservata la necessità di motivare come si sia pervenuti alla individuazione del soggetto beneficiario del contributo, anche facendo riferimento al previo confronto competitivo con altri soggetti e che qualora tale confronto non vi fosse stato sarebbe stato necessario motivare le ragioni che hanno portato ad una deroga dal ricorso alla procedura comparativa. Tutto ciò in ossequio ai principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa che si applicano ai procedimenti attributivi di vantaggi economici ed al fine di scongiurare eventuali impugnative governative.

A seguito di tali osservazioni, gli uffici della Direzione della Giunta regionale competente hanno provveduto, d’intesa con l’Ufficio legislativo, ad una integrazione del preambolo della legge nella parte relativa a tale soggetto (CSM) al fine di meglio qualificarlo e giustificare l’attribuzione ad esso e non ad altri di tale contributo. Sono stati pertanto specificati elementi che non erano presenti né nel preambolo né nell’articolo della legge nella versione originaria assegnata alla commissione per l’espressione del parere referente. In particolare, si è posto l’accento sulla natura di soggetto gestore del Distretto tecnologico interni e Design del CSM, individuato a tali fini mediante una procedura ad evidenza pubblica e sulla sua duratura esperienza nella promozione dei settori legno, mobile ed arredamento sui mercati internazionali.

In analogia con quanto già previsto nell’articolo 1 della legge regionale, si è provveduto a riformulare anche il comma 3 dell’articolo 2 che rimetteva ad un atto della Giunta regionale la definizione dei termini e delle modalità operative di erogazione del contributo, specificando che tale atto deve definire anche le modalità di verifica, rendicontazione dello stesso nonché le ipotesi di revoca e recupero ai sensi della già menzionata legge regionale 71/2017.

Infine, la legge prevede la corresponsione di risorse regionali ad alcuni comuni toscani già individuati con apposito decreto dirigenziale e i cui progetti erano stati con il medesimo atto dichiarati ammissibili, al fine di permettere ad essi la completa realizzazione degli interventi di miglioramento della fruibilità dei cammini regionali presenti nei loro territori.

La legge è stata approvata a maggioranza e ne è stata disposta l’entrata in vigore anticipata rispetto al termine ordinario.

8. LEGGI TRASVERSALI

Merita, infine, segnalare, per completare l’intero quadro di misure predisposte a favore dei settori economici maggiormente colpiti dalla crisi pandemica da COVID-19, gli ulteriori contributi (oltre quelli già esaminati nei paragrafi precedenti) previsti a favore del cosiddetto “sistema neve”, del settore fieristico espositivo e dei luoghi del commercio ad opera di leggi “trasversali” quali la legge regionale 31/2021 (Interventi normativi collegati alla prima

variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023), la legge regionale 55/2021 (Legge di stabilità per l'anno 2022) e la legge regionale 54/2021 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022).

La legge regionale 31/2021, nel contesto delle politiche regionali di promozione turistica, di tutela, valorizzazione e ripristino delle risorse paesaggistiche ed ambientali, di sostegno all'occupazione ed allo sviluppo economico e sociale della montagna, ha previsto il completamento del finanziamento degli interventi di cui al bando "Sistema neve in Toscana 2020", mirati a sostenere le spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti sciistici. L'obiettivo di tali interventi di sostegno è quello di assicurare la fruizione in sicurezza delle stazioni sciistiche e garantire un corretto esercizio di tutti gli sport invernali nel territorio dei tre comprensori interessati. Gli interventi saranno attuati in conformità alla citata Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

L'articolo 12 di tale legge ha, invece, previsto, anche per l'anno in esame, l'erogazione di un ulteriore contributo a fondo perduto a favore del settore fieristico-espositivo, integrando in tal modo le misure di sostegno di cui alla legge regionale 14 dicembre 2020, n. 96 (Misure straordinarie per il sostegno degli enti fieristici. Abrogazione dell'articolo 41 della l.r. 65/2019). Tale settore costituisce uno dei comparti dell'economia, nazionale e regionale che maggiormente ha risentito dell'emergenza epidemiologia del COVID-19. I danni ad esso derivati sono stati causati, oltre che dalle prescrizioni per la sicurezza sanitaria, anche dalle conseguenti interruzioni e blocchi della mobilità nazionale ed internazionale, che hanno comportato l'annullamento e il rinvio di un numero significativo di manifestazioni. Per accedere al contributo è stato richiesto che l'ente fieristico, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 ed il 30 settembre 2022, organizzi direttamente almeno tre manifestazioni, di cui una di livello internazionale. Il contributo, calcolato in base alla superficie netta coperta a disposizione degli espositori, è assegnato in maniera provvisoria e condizionata all'effettiva organizzazione diretta delle suddette manifestazioni. Per la definizione di "superficie netta", si è fatto riferimento a quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera d), della legge regionale 62/2018. Il contributo è determinato sulla base delle risorse disponibili. In presenza di una spesa complessiva superiore alle risorse disponibili, il contributo spettante a ciascun beneficiario è rideterminato in misura proporzionale nei limiti della spesa massima prevista.

L'articolo 3 della legge regionale 54/2021 ha previsto un ulteriore contributo a favore del "sistema neve", al fine di consentire nel triennio 2022-2024 la realizzazione di investimenti e la manutenzione straordinaria di impianti di risalita e connessi (piste, innevamento, ecc.) di proprietà pubblica, distribuiti

non solo nelle aree sciistiche dell'Abetone e dell'Amiata. La disposizione in esame ha previsto che i beneficiari del contributo possano essere sia gli enti locali proprietari, sia i privati concessionari (ovviamente avendo a riferimento i soli beni in concessione) purché individuati in maniera aperta e trasparente, con applicazione di un corrispettivo di mercato e purché l'atto di concessione preveda la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza naturale o anticipata (Legge 350/2003, articolo 3, comma 18, lettera h). La norma prevede che il contributo possa intervenire anche a titolo di co-finanziamento di opere già ammesse a contributo statale, così da coprire eventuali maggiori oneri di realizzazione. In tal caso, si applicheranno le regole stabilite nella concessione del contributo statale.

Fatto salvo il caso di co-finanziamento sopra indicato a cui potrebbe corrispondere un unico beneficiario (o un numero molto ristretto di beneficiari già individuati da provvedimento statale), l'importo medio del contributo è stato stimato in 300.000,00 euro per ente o concessionario. Qualunque sia la tipologia di sostegno, la Giunta regionale deve impartire gli indirizzi di attuazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della norma.

L'articolo 4 della legge sopra citata ha previsto, sempre a favore degli enti fieristici localizzati sul territorio regionale ed identificabili ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c) della legge regionale 62/2018 (codice del commercio) un ulteriore contributo a fondo perduto per le annualità 2023 e 2024. Il contributo è assegnato sulla base di parametri legati alla superficie netta coperta delle società di gestione degli enti fieristici ed alla organizzazione diretta di almeno due manifestazioni tra il 1° gennaio 2023 e il 30 settembre 2024. Il contributo sarà assegnato in maniera provvisoria e condizionata all'effettiva organizzazione diretta delle suddette manifestazioni e determinato entro i limiti delle risorse disponibili, procedendo ad un ricalcolo dello stesso in misura proporzionale nei limiti della spesa massima prevista in presenza di una spesa complessiva superiore alle risorse disponibili.

Infine, si segnala anche quanto previsto dall'articolo 9 (Contributi straordinari per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani fragili. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 73/2018) della legge regionale 55/2021 che ha esteso, anche all'annualità 2024, l'intervento contemplato dall'articolo 3 della legge regionale 73/2018² così da sostenere progetti di respiro pluriennale a valere sia sulla disponibilità di bilancio 2022 e 2023 (già vigenti) che sulla nuova disponibilità sul 2024. L'articolo da ultimo citato ha previsto il finanziamento di progetti di sperimentazione realizzati da comuni e finalizzati a riqualificare spazi urbani colpiti dal fenomeno della desertificazione commerciale o caratterizzati da situazioni di particolare degrado. Tale fenomeno colpisce parti di aree urbane, spesso di periferia, e i

² Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019).

comuni delle aree interne anche a causa dello spopolamento. Lo scopo dell'intervento è quello di promuovere forme di valorizzazione di questi spazi urbani, favorendo la rigenerazione commerciale e produttiva, cioè l'insediamento di attività commerciali, piccoloimprenditoriali, di attività sociali, mediante la messa a disposizione di immobili, pubblici e privati, inutilizzati, di valorizzare e integrare forme d'intervento che la Regione nel tempo ha promosso (*start up house*, centri commerciali naturali, progetto PopUp, cooperative di comunità), coniugando le esigenze di migliorare il contesto urbano, favorire il contesto socio-economico di spazi urbani degradati, rivitalizzare borghi delle aree interne, promuovere anche forme di economia di collaborazione nel contesto delle previsioni dell'articolo 110 dello stesso Codice del commercio.